



# COMUNE DI BIANCAVILLA

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 21475 del 24 ottobre 2013

Il Segretario Comunale  
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Premesso l'art. 1, co. 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, entrata in vigore in data 28 novembre 2012;

Richiamata la determinazione sindacale n. 33 del 2 ottobre 2013 con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione in questo Comune;

Richiamati gli art. 1, co. 32 e 33 della citata Legge 190/2012 a mente dei quali:

32. “*Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;*
33. “*La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.”*

Rilevato che l'art. 1, comma 418 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto, in sede di prima applicazione, la proroga al 31 marzo ed al 30 giugno 2013 rispettivamente dei termini di cui al secondo ed al quarto periodo dell'art. 1, co. 32, della citata L. 190/2012

Vista la Deliberazione 22 maggio 2013, n. 26 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture *“Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012”* pubblicata sul sito dell'AVCP in data 30 maggio 2013;

Rilevato che, secondo le previsioni dell'art. 4, co. 1 e 2, della suddetta deliberazione, *“Gli obblighi di trasmissione all'Autorità delle informazioni di cui all'art. 1, co. 32, della L. 190/2012 ...”* per come indicate dall'art. 3 della medesima delibera *“... si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti”* e che, in sede di prima applicazione *“... per gli appalti in ambito regionale, gli obblighi di trasmissione ... relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, all'Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza”*;

Rilevato, altresì, che secondo le previsioni dell'art. 4, co. 3, della citata deliberazione, *“Per i contratti d'importo inferiore ai 40.000 euro, i soggetti di cui all'art. 2 (n.d.r. – le P.A. di cui all'art. 1, co. 2, del D.L.vo 165/2001) sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente art. 3; in fase di prima applicazione, per l'anno 2013, gli obblighi di trasmissione all'Autorità si intendono assolti mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG”*;

Visto il Comunicato del Presidente dell'AVCP 22 maggio 2013 pubblicato sul sito dell'Autorità in data 30 maggio 2013, recante *“Indicazioni operative per l'attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013”* e con accluso l'allegato riportante *“Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 - Versione 1.0”*

Visto il comunicato in data 13 giugno 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 146 del 24/06/2013) con il quale il Presidente dell'AVCP ha ritenuto che *“il termine di natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1 comma 32 è da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012”*;

Considerato che il Presidente della CiVIT (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed il Presidente dell'AVCP con il comunicato stampa congiunto in data 25 giugno 2013 hanno chiarito che la trasmissione alla CiVIT (prevista dall'art. 1, co. 27 della L. 190/2012) delle informazioni sui dati dei contratti pubblici, che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 1, co. 15 e 16 della L. 190/2012, s'intende assolta con la trasmissione dei medesimi dati all'AVCP (per come prescritta dall'art. 1, co. 32, della medesima L. 190/2012) secondo le modalità di cui alla delibera 26/2013 della stessa AVCP;

Ritenuto opportuno emettere opportune disposizioni operative al fine di assicurare l'esatto adempimento alle prescrizioni di cui alla citata deliberazione AVCP 22 maggio 2013, n. 26 ed alle indicazioni operative per l'attuazione della medesima, per le competenze di questo Comune;

dispone

la trasmissione ai funzionari apicali dell'Ente affinché i medesimi ne abbiano piena conoscenza e possano assicurare i relativi adempimenti di competenza:

- della Deliberazione AVCP 22 maggio 2013, n. 26 e delle relative indicazioni operative del comunicato presidenziale in pari data;
- del comunicato del Presidente dell'AVCP del 13 giugno 2013;
- del comunicato stampa congiunto in data 25 giugno 2013 del Presidente della CiVIT e del Presidente dell'AVCP

l'individuazione del Responsabile della 3<sup>a</sup> Area di P.O. quale funzionario competente in materia di "Sistemi Informativi" ad effettuare l'invio all'Autorità della comunicazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 mediante l'utilizzo dell'apposito modulo messo a disposizione nella sezione Servizi ad accesso libero – Modulistica del portale istituzionale dell'Autorità [www.avcp.it](http://www.avcp.it), nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo;

la notifica della presente:

- ai funzionari apicali dell'Ente per quanto di propria competenza;
- al responsabile della gestione del sito istituzionale per l'adeguamento richiesto dalle nuove norme di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e per il necessario supporto al Responsabile della 3<sup>a</sup> Area di P.O. per l'invio della comunicazione di cui sopra;
- al Nucleo di Valutazione avente le competenze dell'O.I.V.

la comunicazione della presente:

- al sig. Sindaco,
- al Presidente del Consiglio Comunale;

Il Segretario Generale  
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
Dott. Antonio M. Caputo



Oggetto: Deliberazione 22 maggio 2013, n. 26 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture *“Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012”* pubblicata sul sito dell'AVCP in data 30 maggio 2013.  
***Circolare esplicativa.***

La Deliberazione 22 maggio 2013, n. 26 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante *“Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012”* è stata pubblicata sul sito dell'AVCP in data 30 maggio 2013, unitamente al Comunicato del Presidente dell'AVCP 22 maggio 2013 recante *“Indicazioni operative per l'attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013”* con accluse in allegato le relative specifiche tecniche.

Le disposizioni della Deliberazione si applicano anche agli Enti Locali, amministrazioni pubbliche comprese nel novero dell'art. 1, co. 2, del D.L.vo 165/2001.

Le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale di questo Comune - per ognuno dei procedimenti di cui all'art. 1, co. 16, lettera b), della L. 190/2012 - sono analiticamente riportate nell'art. 3 della Deliberazione e sono le seguenti:

- CIG,
- Struttura proponente,
- Oggetto del bando,
- Procedura di scelta del contraente,
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte,
- Aggiudicatario,
- Importo aggiudicazione,
- Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura,
- Importo delle somme liquidate.

Le medesime informazioni sono, inoltre, soggette a trasmissione all'Autorità ai sensi dell'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 con le modalità previste al successivo art. 4 diversificate tra contratti di importo superiore ed inferiore ai 40.000 euro.

*per i contratti di importo superiore a 40.000 euro gli obblighi di trasmissione all'Autorità delle informazioni di cui all'art. 1, co. 32, della L. 190/2012 si intendono assolti, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici*

In sede di prima applicazione per gli appalti in ambito regionale, gli obblighi di trasmissione relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, all'Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza;

Per i contratti d'importo inferiore ai 40.000 euro, il Comune è tenuto ad effettuare sul sito web istituzionale la pubblicazione delle informazioni indicate all'art. 3.

In fase di prima applicazione, per l'anno 2013, gli obblighi di trasmissione all'Autorità si intendono assolti mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG”;

Il seguente art. 5, co. 2, della deliberazione prevede la possibilità, in capo alle PP.AA. che hanno effettuato le trasmissioni delle informazioni, di esportare in formato aperto i dati già trasmessi all'Osservatorio e pubblicati sul sito web dell'Autorità consentendone la ri-acquisizione in un formato idoneo ad agevolare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti.

L'art. 6, in fine, in sede di prima applicazione, fissa in capo all'Ente l'obbligo di:

- a. trasmettere all'Autorità, entro il 15 giugno p.v., mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it, una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento che deve riportare obbligatoriamente i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni in formato digitale standard aperto;
- b. pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui all'articolo 3 secondo la struttura definita dall'Autorità e condivisa con CiVIT.

Con l'occasione si rileva che tra l'1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità eseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; i tentativi saranno eseguiti nell'arco delle 24 ore a distanza non inferiore a 72 ore l'uno dall'altro.

L'indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.

Analogamente l'Autorità si comporterà per il mancato rispetto di una qualunque delle regole stabilite nella Deliberazione, nel Comunicato e nei rispettivi allegati tecnici.

Il Segretario Generale  
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
Dott. Antonio M. Caputo





## **Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013**

**Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.**

### II CONSIGLIO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO l’art. 1, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;

VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;

VISTO l’art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell’articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012 il termine del 31 gennaio ivi indicato al 31 marzo 2013;

VISTO l’obbligo a carico delle amministrazioni, ai sensi del predetto art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, Autorità) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini;

VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, terzo periodo, che demanda all’Autorità l’individuazione, con propria deliberazione, delle informazioni rilevanti e delle relative modalità di trasmissione;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, quarto periodo, che demanda all'Autorità il compito di trasmettere alla Corte dei Conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra, in formato digitale standard aperto;

VISTO l'art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, il termine del 30 aprile ivi indicato al 30 giugno 2013;

VISTO il d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

VISTO l'art. 62-bis del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), che istituisce, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), definita base di dati di interesse nazionale dall'art. 60 dello stesso Codice, in cui confluiscono i dati previsti dall'articolo 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'art. 6-bis, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede che i dati acquisiti ai sensi dell'art. 7, comma 8, del medesimo Codice fanno parte della BDNCP;

VISTO l'art. 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici ;

VISTO il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici , di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;

VISTO il Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge n. 106/2011, ha uniformato a 40.000 euro la soglia minima di importo per la rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali, di servizi e forniture a quella dei lavori;

VISTO il Comunicato del Presidente del 29 aprile 2013 che ha aggiornato a 40.000 euro la soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici a far data dal 1° gennaio 2013;

VISTO l'art. 8, comma 1 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 luglio 2012, n. 94) che con finalità di trasparenza ha demandato all'Osservatorio dei Contratti Pubblici la pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura;

VISTO il Comunicato dell'Autorità del 18 dicembre 2012, con il quale è stata resa nota l'attivazione del Portale Trasparenza ai sensi dell'art.8, comma 1, del d.l. n. 52/2012;

CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 7 del Codice dei Contratti Pubblici e di cui all'articolo 8, comma 1, del d.l. 52/2012, l'Autorità già rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale, rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici (SIMOG) ed il Portale Trasparenza, per contratti di importo superiore a 40.000 euro, la gran parte delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, primo periodo della legge n. 190/2012;

CONSIDERATO che l'obbligo di trasmettere l'informazione relativa all'elenco degli operatori partecipanti alle procedure di scelta del contraente è assolto mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012;

CONSIDERATO che sono pervenute all'Autorità numerose richieste di chiarimento relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, legge n. 190/2012;

RITENUTO che si rende necessario fornire ai soggetti interessati prime indicazioni operative;

## **DELIBERA**

### *Art. 1 Definizioni*

1. Ai fini degli adempimenti di cui alla presente delibera, si intende per:
  - **TRASMISSIONE**, l'invio, in formato digitale, all'Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
  - **PUBBLICAZIONE**, l'esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
  - **ADEMPIMENTO**, la pubblicazione completa dei dati sul sito web istituzionale dei soggetti indicati dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, e la loro completa trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Alla luce del chiaro disposto del comma 32 richiamato, un adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l'irrogazione della sanzione prevista dalla legge;
  - **FORMATO DIGITALE STANDARD APERTO**, il formato dei dati di tipo aperto come definito dall'art. 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
  - **AMMINISTRAZIONI**, i soggetti individuati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012;
  - **BDNCP**, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
  - **AVCPASS**, l'*Authority Virtual Company Passport*, il servizio realizzato dall'Autorità per la verifica ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice dei Contratti del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;

- **PORTALE TRASPARENZA**, il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e l'oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94) e disponibile all'indirizzo <http://portaletrasparenza.avcp.it/>;
- **PEC**, la Posta Elettronica Certificata.

#### Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni indicate al successivo articolo 3, alla trasmissione delle informazioni all'Autorità e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti.

#### Art. 3 Informazioni oggetto di pubblicazione

1. Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei soggetti indicati all'articolo 2 sono le seguenti:

<b>Dato</b>	<b>Descrizione</b>
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA

#### Art. 4 Trasmissione dei dati all'Autorità

1. Gli obblighi di trasmissione all'Autorità delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, come indicate all'articolo 3 della presente delibera si intendono assolti,

per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all'Autorità, previsti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, all'Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza.
3. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente articolo 3; in fase di prima applicazione, per l'anno 2013, gli obblighi di trasmissione all'Autorità si intendono assolti mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.

#### *Art. 5 Pubblicazione dei dati da parte dell'Autorità*

1. L'Autorità provvede a pubblicare le informazioni indicate all'articolo 3 della presente delibera sul proprio sito web attraverso il Portale Trasparenza.
2. È disponibile sul Portale Trasparenza di cui al precedente comma la funzionalità per l'esportazione in formato aperto dei dati già trasmessi all'Osservatorio e pubblicati sul sito web dell'Autorità. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire ed integrare i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all'articolo 3 della presente delibera, obblighi che restano comunque a carico delle singole stazioni appaltanti.

#### *Art. 6 Disposizioni transitorie e finali*

1. In sede di prima applicazione, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a:
  - a. trasmettere all'Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it, una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 3 in formato digitale standard aperto;
  - b. pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui all'articolo 3 secondo la struttura definita dall'Autorità e condivisa con CIVIT.
2. L'Autorità entro il 31 maggio 2013 renderà note le specifiche tecniche per la composizione della comunicazione via PEC e per la struttura dati di cui al precedente comma 1.
3. I soggetti che avessero già effettuato trasmissioni di dati all'Autorità e/o pubblicazioni sul proprio sito web istituzionale in modalità difformi da quanto indicato dalla presente deliberazione hanno termine per adeguarsi alle presenti disposizioni entro il 15 giugno 2013.

Il Consigliere Relatore: Sergio Gallo

IL Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29 maggio 2013

Il Segretario: Maria Esposito





## **Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013**

### **Indicazioni operative per l'attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013**

Allegato: Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 - Versione 1.0 – formato .pdf 350kb

#### **IL PRESIDENTE**

VISTA la [Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013](#) recante ad oggetto “Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012” (di seguito Deliberazione)

CONSIDERATA la necessità di uniformare il comportamento dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione medesima

#### **COMUNICA CHE**

L'invio all'Autorità della comunicazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 si intende assolto esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito modulo messo a disposizione nella sezione Servizi ad accesso libero – Modulistica del portale istituzionale dell'Autorità [www.avcp.it](http://www.avcp.it), nel rispetto delle istruzioni riportate nel [modulo](#) medesimo.

Saranno accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della stazione appaltante e indirizzati all'indirizzo PEC dedicato [comunicazioni@pec.avcp.it](mailto:comunicazioni@pec.avcp.it).

Ciascuno dei soggetti individuati all'art. 2 comma 1 della Deliberazione è tenuto all'invio di un'unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l'ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l'Autorità eseguirà le verifiche di competenza.

L'Autorità ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo altresì, nell'allegato tecnico al presente Comunicato, gli schemi XSD che i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione sono chiamati a rispettare per la pubblicazione.

La licenza d'uso applicata ai file pubblicati sui propri siti istituzionali dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione, non potrà in nessun caso prevedere limitazioni rispetto a quanto stabilito dalla Legge 190/2012 ovvero la possibilità di scaricare liberamente, analizzare e

rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. L'applicazione di licenze d'uso eventualmente più restrittive si intenderà in ogni caso superato dalle finalità della norma.

I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione sono tenuti a garantire la disponibilità nel tempo, alla URL riportata nel modello di comunicazione di avvenuto adempimento, dei dati pubblicati con le modalità stabilite nel presente Comunicato. Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità eseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; i tentativi saranno eseguiti nell'arco delle 24 ore a distanza non inferiore a 72 ore l'uno dall'altro. L'indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. Analogamente per il mancato rispetto di una qualunque delle regole stabilite nella Deliberazione, nel presente Comunicato e nei rispettivi allegati tecnici.

Il Presidente  
Sergio Santoro



## COMUNICATO DEL PRESIDENTE

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 146 del 24/06/2013)

**Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).**

Alla luce del complesso *iter normativo*, iniziato con l'entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28 novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l'adozione del d.lgs 33 del 2013 (20 aprile 2013) il termine di natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1 comma 32 è da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012.

Ai fini di una più dettagliata e completa indicazione dei dati e delle informazioni da fornire ad opera delle amministrazioni interessate si forniscono, altresì, i seguenti chiarimenti concernenti le prime indicazioni operative già fornite nella richiamata deliberazione n. 26/2013:

- Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data.
- La compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non contenere tutte le ulteriori informazioni della tabella di cui all'art. 3 comma 1.
- Per "Elenco degli operatori invitati a presentare offerta" si intende l'elenco degli operatori che hanno presentato offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata).
- Per "Importo delle somme liquidate", considerata la finalità della legge, deve intendersi l'importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell'appalto.
- Per "Data di ultimazione lavori, servizi, forniture" deve intendersi la data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù di successivi atti contrattuali.
- Nel caso in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia alcun contratto da pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso pubblicare all'indirizzo trasmesso all'Autorità un tracciato XML vuoto rispondente alle specifiche tecniche di cui all'allegato tecnico al Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013.
- Nel caso di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni "Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario", lasciandole vuote. Nel caso di

gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà compilata la sola sezione “Elenco dei soggetti” che hanno presentato offerta ed indicata comunque la sezione “Aggiudicatario”, lasciandola vuota.

Il Presidente Sergio Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 giugno 2013

Il Segretario

Maria Esposito